

Oltre 42 mila dipendenti della scuola andranno in pensione dal prossimo settembre

La buonuscita arriva con calma Il 79% dei docenti la riscuoterà per dicembre 2020

DI NICOLA MONDELLI

Tutti gli oltre 42 mila docenti e dipendenti del personale educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, che saranno collocati a riposo dal 1° settembre 2018 - d'ufficio per raggiunti limiti di età o per aver presentato entro il 20 dicembre 2017 la domanda di cessazione dal servizio con diritto a pensione anticipata - percepiranno da quella data, se spettante, il trattamento pensionistico nella misura che sarà definita dall'Istituto nazionale previdenza sociale. **Per quanto attiene alla liquidazione** dell'indennità di buonuscita, il trattamento di fine servizio per il personale della scuola, tempi e modalità sono a tutt'oggi regolamentati rispettivamente dall'art. 3 del decreto legge n. 79/1997 come modificato dalla legge di conversione n. 140/1997 e, successivamente, prima dalla lett. a) del comma 22 dell'art. 1 del decreto legge n. 138/2011 e poi dalla lett. b) del comma 484 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 e dall'art. 12, comma 7, del decreto legge n. 78/2010 a sua volta modificato dall'art. 1, comma 484, lett. a) della predetta legge n. 147/2013.

Per effetto delle norme citate, i tempi di riscossione dell'indennità di buonuscita sono strettamente dipendenti dalla natura della cessazione dal servizio.

L'art. 3 del decreto legge n. 79/1997, nel testo in vigore, dispone infatti che alla liquidazione del trattamento di fine servizio, comunque denominato (buonuscita per il personale della scuola, *npr*) spettante al personale in servizio

negli istituti e scuole di ogni ordine e grado e nelle istituzioni educative, loro superstiti o aventi causa, cessato dal servizio per dimissioni e con accesso alla pensione anticipata e quindi a età inferiore a quella corrispondente ai limiti di età, provvede l'Inps-ex gestione Inpdap decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e, comunque, entro i tre mesi successivi decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Nei casi invece di cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età ovvero di collocamento a riposo d'ufficio, ove previsto dall'ordinamento scolastico, l'Istituto di previdenza provvede decorsi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro e comunque entro i tre mesi successivi decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Nei casi di cessazione per inabilità derivante o meno da causa di servizio, nonché di decesso l'ufficio scolastico territoriale, dispone sempre l'art. 3, è tenuto a trasmettere entro 15 giorni dalla cessazione dal servizio, la necessaria documentazione all'Inps che dovrà corrispondere la buonuscita nei tre mesi successivi alla ricezione della documentazione decorsi i quali sono dovuti gli interessi.

Ne consegue che dei 32 mila docenti e 10 mila Ata che saranno collocati a riposo d'ufficio o per dimissioni volontarie dal 1° settembre 2018, indicativa-

mente solo l'1% si vedrà liquidare la buonuscita entro il mese di dicembre 2018. Sempre indicativamente un 20% potrà vedersela ac-

creditare entro il 15 dicembre del 2019 mentre il restante 79% potrà trovarla accreditata in banca o in posta entro il 15 dicembre del 2020.

Oltre ai diversi tempi di liquidazione della buonuscita c'è anche una diversificazione della somma che potrà essere accreditata. L'art. 12, comma 7 del decreto legge n. 78/2010, come modificato dall'art. 1, comma 484, lett. a) della legge n. 147/2013, dispone infatti la buonuscita dovrà essere liquidata:

a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 50 mila euro;

b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 50 mila euro ma inferiore a 100 mila euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 50 mila euro e il secondo è pari all'ammontare residuo;

c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 100 mila euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 50 mila euro, il secondo importo annuale è pari a 50 mila euro, il terzo è pari all'ammontare residuo.